

(N. 890)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DE PIETRO)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1955

Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, venne approvata la convenzione 18 marzo 1948, n. 33 di repertorio stipulata tra i Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze da una parte e l'Arcivescovo di Messina, dall'altra, per la ricostruzione e completamento di edifici di culto, assistenza, benefi-

cenza, educazione ed istruzione dell'Archidiocesi di Messina in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Per l'esecuzione di tali opere fu prevista la spesa di lire 1.050.000.000 e sono in corso i relativi lavori in seguito alla concessione dei contributi spettanti, in base ai progetti finora presentati al Ministero dei lavori pubblici, e

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contemplati nei piani finanziari approvati a termini dell'articolo 4 della convenzione anzidetta.

Nella esecuzione di tale programma, è, peraltro, emersa la necessità di apportare talune variazioni alla tabella (allegato *D* della ripetuta convenzione 18 marzo 1948) indicativa degli edifici da ricostruire o completare a cura dell'Archidiocesi di Messina. E poichè l'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, poneva il termine del 31 di-

cembre 1951 per l'approvazione da parte dei Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici, sentito l'Ordinario *pro tempore* della Mensa Arcivescovile di Messina, delle variazioni medesime, si rende necessario fissare, all'uopo il nuovo termine del 31 dicembre 1955, in luogo di quello anzicennato, ormai scaduto.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato *D* della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Archidiocesi e Archimandritato di Messina.